



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

A

Gestione Servizi Integrati srl

Piazza Attilio Pecile, 45

00154 Roma

PEC:

postagsi@pec.gestioneserviziintegrati.it

Oggetto: Affidamento del servizio di coffe break e light lunch“ a consumo” -
CIG: ZC51C21BC8

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida in via esclusiva a codesta Società (nel seguito Prestatore), il servizio di coffee break e light lunch “a consumo”, da prestarsi per gli eventi che di volta in volta verranno organizzati da questa Agenzia presso la sede di viale Liszt, n. 21, nei termini indicati e secondo le modalità previste sia nella presente lettera contratto, sia nel contratto che regola il servizio mensa, bar e organizzazione di colazioni di lavoro, stipulato tra l'ICE Agenzia ed il Prestatore, sia per l'ICE che per l'AgID, per il triennio 2015-2017 (contratto n. 109090/B1166 - prot. 2948 del 23.12.2014 e prot. 1451 del 24.12.2014 – CIG 5655959504, e annesso capitolato e listino con scadenza al 31.12.2017, in allegato A alla presente lettera contratto e parte integrante della stessa).

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata del servizio

1. Il Prestatore si impegna ad effettuare tutte le prestazioni richieste per gli eventi, secondo le modalità previste nella presente lettera contratto, nel Contratto n. 109090/B1166 (pag 8 e seg) e all'art. 5 del Capitolato annesso a detto contratto. Il servizio richiesto con la presente lettera contratto decorrerà dalla data di ricezione al protocollo della presente lettera contratto controfirmata per accettazione.
2. Questa Agenzia si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il rapporto contrattuale mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, quindi, nelle facoltà dell'Agenzia affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in questione, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
3. Il Prestatore si impegna, nel periodo di durata contrattuale, a fornire all'Agenzia ogni idoneo supporto necessario ai fini dell'esecuzione dei servizi in oggetto.
4. Ove un Area Tecnica dell'AgID abbia necessità per esigenze del progetto di competenza dell'Area stessa, di organizzare coffee break e/o light lunch, invierà apposita richiesta anche via mail, tramite il proprio referente, almeno tre

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21

00144 Roma, Italia

t+39 06 85264.1

pec protocollo@pec.agid.gov.it

direzione.generale@agid.gov.it

settimane prima dell'evento, dando indicazione del numero di persone che si stima parteciperanno al coffee break e della tipologia di coffee break cui si intende accedere, chiedendo a tal fine apposito preventivo di spesa alla GSI e verificando la copertura di budget per il progetto di riferimento.

5. A seguito della dell'esito positivo della verifica della correttezza del preventivo di spesa e della copertura di budget, che sarà comunicata al RUP, il RUP, rendendone edotto il referente dell'Area tecnica e l'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento, formalizzerà alla GSI la richiesta di organizzazione del coffee break, almeno una settimana prima dell'evento.

6. A seguito della comunicazione da parte del referente dell'Area interessata dell'avvenuto svolgimento del coffee break e dell'importo connesso rispetto al preventivo di spesa verificato, il RUP formalizzerà l'attestazione di regolare esecuzione alla GSI e per conoscenza all'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento, essenziale alla GSI S.r.l. per fatturare e all'Area CFF per il pagamento.

2. Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo spendibile "a consumo" per i servizi che di volta in volta verranno richiesti è pari ad Euro € 15.000,00 Iva al 10% esclusa pari a € 16.500,00, IVA inclusa.

2. Gli importi e costi unitari per i servizi di coffee break, light lunch e colazioni di lavoro sono quelli riportati nel contratto dell'ICE Agenzia n.10909/B1166, prot. 1451 – CIG 5655959504 con scadenza al 31.12.2017. Le quantità verranno di volta in volta precisate secondo i termini e le modalità indicate nell'articolo 1.

3. Resta inteso che trattandosi di contratto a misura da utilizzare solo sulla base delle effettive necessità delle Aree dell'AgID e dei connessi progetti, il massimale, i fabbisogni e volumi di spesa non sono garantiti al Fornitore né sono da considerarsi esistenti limiti minimi garantiti di fornitura di servizi di coffee break vincolanti, qualora le spese non fossero poi sostenute, ovvero qualora le spese effettivamente sostenute per coffee break, light lunch e colazioni di lavoro risultino complessivamente inferiori rispetto al massimale indicato.

3. Penali e risoluzione

1. Nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi e inadeguatezze rispetto a quanto richiesto si applicheranno gli artt. 5 e 11 del Capitolato al contratto n.10909/B1166 sopraindicato. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte

dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

5. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

4. Attestazione di regolare esecuzione

1. Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ad attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto guida ed in quella che di volta in volta preciserà le necessità di questa Agenzia sulla base dell'offerta del Prestatore.

3. Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al paragrafo n. 3 ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dell'importo per i servizi in oggetto avverrà in via posticipata successivamente alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione,

emessa ai sensi del paragrafo 4 della presente lettera-contratto.

2. Il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni oggetto del presente contratto avverrà dietro presentazione di apposita fattura, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la pubblica amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovrà essere intestata a:

- **Agenzia per l'Italia Digitale;**
- **Area Contabilità, Finanza e Funzionamento;**
- **Viale Liszt, 21 - 00144 Roma;**
- **c.f. 97735020584.**

4. La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell'attività richiesta, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).

5. Si fa presente che l'Agenzia per l'Italia Digitale è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015). A decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente **Codice Univoco Ufficio** dell'Agenzia: **UF4NU9**, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto, il Prestatore deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente

autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

1. In base a quanto disposto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte il servizio in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

8. Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

9. Condizioni generali

1. Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza del Prestatore, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

2. Il Prestatore dà atto di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che si allega (in allegato B alla presente).

3. Il Prestatore dichiara di sollevare l'Agenzia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste ecc. da parte di

terzi in ordine all'esecuzione del contratto.

4. Sono a carico del Prestatore tutte le responsabilità per eventuali casi di infortuni o di danni a persone e/o a cose dovuti a colpa, trascuratezza o imperizia del personale incaricato dell'esecuzione delle attività.

5. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rinvia alla normativa vigente e per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

6. Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto controfirmata per accettazione al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (secondo il format in allegato C) in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

7. In linea con la normativa vigente il fornitore è tenuto a inviare apposita comunicazione, sempre tramite il protocollo@pec.agid.gov.it, al RUP, all'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all'Area Affari e giuridici e contratti, del pagamento dell'imposta di bollo all'atto del perfezionamento del presente affidamento.

La presente lettera-contratto verrà inviata tramite PEC.

Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione è l'economo-cassiere di questa Agenzia, il sig. Carlo Fabrizio Cardillo (Agenzia per l'Italia Digitale – Viale Liszt, 21 Roma — e-mail “cardillo@agid.gov.it” - tel. 06.85264241 - 320.4329565).

Antonio Samaritani

Per accettazione
Gestione Servizi Integrati srl